

DMO TURISMO PIEMONTE
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi, rientranti nella competenza della DMO Turismo Piemonte di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche denominato "Codice") recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- 1.2 Il presente Regolamento mira ad assicurare la tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e correttezza, a garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze di DMO.
- 1.3 Nell'affidamento degli appalti vanno rispettati, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
- 1.4 L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

ART. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- 2.1 Il Responsabile Unico del Procedimento ai fini del presente Regolamento è nominato con determina del Direttore Generale. Ove non espressamente nominato, si intende come Responsabile del Procedimento il Direttore.
- 2.2 Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, secondo le direttive indicate dalle emanate ed emanande linee guida ANAC, per le varie fasi del procedimento di affidamento.

ART. 3 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

- 3.1 Le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi disciplinate dal presente Regolamento sono consentite fino ad un importo massimo ciascuna inferiore ad €. 209.000,00 (IVA esclusa) o diversa soglia stabilita dalla vigente normativa, nel caso in cui sussistano i presupposti giuridici ad effettuare le stesse, indicati dal Codice e dalla legge n. 208/2015.

3.2 È vietata l'artificiosa scorporazione delle procedure operata al solo scopo di sottoporle alla disciplina di cui al presente regolamento.

ART. 4 – CRITERIO DI AFFIDAMENTO

4.1 Non si effettuano procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal Codice e in particolare per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50%.

4.2 Può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso:

- a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

ART. 5 – RICORSO AL MEPA

5.1 Non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA):

- a) laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;
- b) nel caso in cui le caratteristiche merceologiche disponibili sul mercato elettronico non risultino idonee a soddisfare lo specifico interesse pubblico che l'ente intende perseguire;
- c) nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori a 1.000 euro;
- d) per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale.

5.2 I contratti non stipulati ricorrendo al MEPA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MEPA stesso, tenuto conto delle caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.

ART. 6 - ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A € 40.000 (IVA ESCLUSA)

6.1 L'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000 (IVA esclusa) può avvenire con affidamento diretto adeguatamente motivato.

6.2 La procedura di acquisizione è avviata con la determina a contrarre contenente almeno:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;
- b) le caratteristiche dei beni o dei servizi che si intende acquistare;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte e le principali condizioni contrattuali.
- f) l'indicazione dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecniche e professionali che l'operatore economico deve

possedere in aggiunta ai requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del decreto legislativo n.50/2016.

Il contenuto della determina a contrarre può essere semplificato nel caso di ricorso al MEPA.

6.3 Il responsabile del procedimento acquisisce le offerte tramite MEPA, salve le ipotesi di cui all'art. 5.1.

6.4 La scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che si intende soddisfare, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione nonché del rispetto del principio di rotazione, anche mediante una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

6.5 Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale anche a mezzo posta elettronica certificata, previa assunzione di atto dirigenziale di individuazione del fornitore di cui al precedente punto 6.3

ART. 7 - ACQUISIZIONI DI VALORE PARI E SUPERIORE A € 40.000 (IVA ESCLUSA) E INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

7.1 L'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 40.000,00 (IVA esclusa) e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria può avvenire mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati preferibilmente tramite MEPA ovvero, qualora non sia possibile il ricorso al MEPA, tramite indagine di mercato.

7.2 La procedura è avviata con la determina a contrarre contenente informazioni analoghe a quelle indicate all'articolo 6.2.

7.3 Qualora la Società ritenga non sia possibile ricorrere al MEPA, l'indagine di mercato è avviata con la pubblicazione di un avviso sul sito internet di DMO Piemonte Turismo, nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla pagina "bandi e contratti". La pubblicazione deve avere una durata minima di giorni quindici, commisurata alla rilevanza del contratto, salva la riduzione del termine suddetto a non meno di cinque giorni per motivate ragioni di urgenza.

7.4 L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico finanziaria, e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la società committente.

7.5 Gli operatori selezionati tramite MEPA o indagine di mercato vengono invitati a presentare offerta a mezzo PEC oppure mediante le specifiche modalità previste dal mercato elettronico.

7.6 La lettera d'invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo complessivo stimato;

- b. i requisiti generali, eventuali requisiti di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f. la misura delle penali;
- g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h. l'eventuale richiesta di garanzie;
- i. il nominativo del RUP
- j. il capitolato tecnico e, se predisposto, lo schema di contratto.

7.7 Le sedute di gara, svolte dal RUP ovvero dalla Commissione giudicatrice, devono essere pubbliche, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

ART.8 – SPESE ECONOMICHE

8.1 Sono spese economiche gli acquisti di beni e servizi entro un valore complessivo di €1.000,00 per tipologia di prodotto nell'arco dell'anno, necessari per sopperire ad esigenze funzionali della Società, quali spese minute d'ufficio e spese urgenti.

8.2 In via meramente esemplificativa sono da considerarsi economiche le seguenti spese: spese postali e telegrafiche, per l'acquisto di carte e valori bollati, per spedizioni a mezzo servizio ferroviario, postale o corriere; spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di disegni, ecc., rilegatura volumi, sviluppo foto, acquisto di libri, software e pubblicazioni tecnico-scientifiche; spese per abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche; canoni per abbonamento tv; acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature in genere; acquisto di stampati, moduli, cancelleria e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici; spese per pubblicazioni obbligatorie per legge su G.U., B.U.R., quotidiani, ecc.; anticipi di spese per trasferte; rimborso spese viaggio relative all'utilizzo di taxi.

ART. 9 - GARANZIE

9.1 Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

ART. 10 - QUINTO D'OBBLIGO

10.1 Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

ART. 11 - DURATA DEI CONTRATTI

11.1 La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti di gara una opzione di proroga cosiddetta tecnica, cioè limitata al tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società.

ART. 12 – SUBAPPALTO

12.1 È vietato all'appaltatore subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni e servizi senza l'autorizzazione scritta della Società e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

ART. 13 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

13.1 Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, la Società è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'ANAC e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

14.1 La Società è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica: pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 15 - CONTRIBUTO ANAC

15.1 La Società appaltante e le imprese partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa.

15.2 Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

16.1 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line di DMO e resta permanentemente pubblicato sul sito internet di DMO www.piemonte-turismo.it - sezione "Bandi di gara".

16.2 Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'ANAC, prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.